



Tribunale di Arezzo

Linee guida ex DL 8.3.2020 n. 11, art. 2, 2° comma, lett. d)

(settore civile)

Il Tribunale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adotta le seguenti linee guida:

1. La sospensione delle udienze nel periodo compreso sino al 22.3.2020, di cui all'art. 1, 1° comma, DL 11/2020, riguarda tutte le udienze ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, 2° comma, lett. g), ovvero: *“udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini i cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;”*; in tale ambito devono ritenersi comprese, per quanto specificamente concerne il settore civile:

- Le cause di lavoro;
- Le cause di separazione e divorzio e relative a figli nate fuori del matrimonio ex art.337 ter c.c., dovendosi intendere l'eccezione relativa a *“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'”*

come limitata esclusivamente alle cause introdotte con specifico riferimento alle obbligazioni alimentari;

- Le cause di esecuzione forzata;
- Le udienze pre-fallimentari, di verifica del passivo ed ogni altra udienza prevista dalla legge fallimentare;

2. Per quanto concerne le procedure di esecuzione forzata si prevede che:

- **le offerte eventualmente pervenute siano custodite lì dove sono state consegnate, e siano considerate valide per il prossimo esperimento di vendita da fissare, salvo richiesta di restituzione della cauzione da parte di coloro che hanno depositato la busta o abbiano versato la cauzione sul c/c intestato alla procedura per le offerte telematiche;**
- **i gestori incaricati delle vendite e i delegati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;**
- in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il **23 marzo e il 31 maggio 2020** si provvederà con **successivo decreto** sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale e/o dal Presidente della Corte d'Appello;
- i **termini** previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengano considerati automaticamente **prorogati** per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ex D.L. n. 11/2020 e provvedimenti conseguenziali;
- la **Cancelleria** trasmetta con urgenza il provvedimento di rinvio a tutti i **Professionisti delegati, i quali provvederanno a loro volta a comunicarlo alle parti e ai CTU per quanto di rispettiva competenza;**
- i **professionisti delegati e custodi**, per quanto di rispettiva competenza, siano tenuti a pubblicare il provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, **sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita differita dal GE Le cauzioni versate verranno ritenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione";**
- **gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti sono sospesi per qualunque ragione sino a nuova indicazione;**
- la custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE (pericolo di danni a persone o cose di cui si abbia contezza o notizia verosimile; verosimile attività di danneggiamento);
- **le attività di visita degli immobili sono sospese;**
- **l'attuazione degli ordini di liberazione è sospesa con obbligo per il custode di segnalare eventuali situazioni già indicate;**
- **tutti i termini processuali** devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata

3. In ordine alla previsione di cui all'art. 1, 2° comma, del citato DL, secondo cui *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo"* si precisa che la sospensione di tali termini




è relativa unicamente ai procedimenti che sono oggetto di rinvio ai sensi del primo comma di tale norma, ovvero i procedimenti che avrebbero dovuto essere celebrati nell'arco temporale compreso tra il 9.3.2020 ed il 22.3.2020.

Arezzo, 11 marzo 2020.

Il presidente del tribunale f.f.

Dott. Giovanni Fruganti



Il presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati

avv. Roberto de Fraja

